

## Guida ragionata alle linee guida ministeriali in materia di raccolta fondi

Le **linee guida ministeriali in materia di raccolta fondi**, redatte ai sensi dell'art. 7 del **codice del Terzo settore** e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2022, hanno come **obiettivo** quello di fornire uno **strumento di orientamento** per gli ETS nella realizzazione delle attività di *fundraising*, contribuendo a migliorare il rapporto di fiducia fra i cittadini e le Organizzazioni.

Queste linee guida, sviluppate in **cinque paragrafi** e **due allegati**, sono da intendersi come **riferimento per tutte le tipologie** di Enti del Terzo settore, a prescindere della loro forma giuridica, della loro dimensione e dell'attività svolta, **raggiungendo lo scopo di conformare le attività di raccolta fondi** ai principi di **verità, trasparenza e correttezza**.

L'istituto della 'raccolta fondi' è definito dal Legislatore come "*strumento diretto a garantire la sostenibilità dello scopo sociale*": per tale motivo è considerato elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Terzo Settore. Grazie al Codice, la **raccolta fondi** trova quindi, per la prima volta, una sua **definizione giuridica**.

Dalla descrizione fornita dal Codice si evince che le risorse raccolte devono essere **destinate al fine di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale**<sup>1</sup> e, inoltre, le linee guida specificano che il **soggetto**

---

<sup>1</sup> Le attività di interesse generale (AIG) sono determinate dal Codice del Terzo Settore, elencate in 26 ambiti **all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017** e definiscono le attività per il perseguimento " *senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*" che devono essere svolte in via esclusiva o prevalente dagli Enti del Terzo Settore contribuendo così a definirne l'identità. Le attività sono obbligatoriamente indicate nello Statuto dell'Ente.

**erogatore deve essere informato dal beneficiario circa la destinazione dei fondi:** l'ente del Terzo settore deve evidenziare se la raccolta sia diretta a finanziare le attività di interesse generale o specifici progetti.

La raccolta fondi può essere svolta *“in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore”*: ciò significa che essa potrà avvenire **sia** attraverso l'**erogazione liberale** di denaro o beni, **sia tramite il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell'Ets di beni** o servizi di modico valore<sup>2</sup>. La modalità di raccolta fondi può avere sia **natura privata**, (ovvero indirizzata al singolo, potenziale donatore) **che natura pubblica**.

Per realizzare la raccolta l'**Ente può impiegare risorse proprie, ma anche affidarsi a terzi**. Se si avvale di **risorse proprie**, l'ETS potrà coinvolgere **sia dipendenti che volontari**: le linee guida specificano che deve comunque essere rispettato il principio di incompatibilità tra lo *status* di volontario e quello di lavoratore della stessa organizzazione, il quale comporta che il lavoratore potrà partecipare alla raccolta fondi esclusivamente nell'ambito del rapporto di lavoro in essere con l'Ente. Se si avvale di terzi, può delegare tutto o parte dell'attività di raccolta fondi a figure specializzate nel *fundraising*.

Nelle linee guida è chiarito quali sono i principi assoluti ai quali la raccolta fondi deve ispirarsi al fine di tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli Enti stessi, ovvero **la trasparenza, la verità e la correttezza**.

- La **trasparenza** ha la finalità di consentire ai donatori e/o ai portatori di interesse (*stakeholder*) di ricevere o avere facile accesso a complete ed esaurienti informazioni in relazione alla raccolta fondi. L'Ente deve quindi fornire ai donatori un'informazione chiara, diretta e comprensibile sull'utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell'organizzazione.

---

<sup>2</sup> La norma non chiarisce la portata delle espressioni di 'modico valore' ma sono da considerarsi di valore modesto ad esempio piccoli gadget *“solitamente di uso comune: una maglietta, una tazza, un cappellino, un portachiavi, ma anche un bene di consumo”* sia in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene), che ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante)

Per far sì che l'attività di raccolta fondi rientri nel principio della trasparenza, l'Ente dovrà tassativamente indicare:

1. Legale rappresentante;
2. Ufficio preposto e/o almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni;
3. Durata della raccolta e l'ambito territoriale di riferimento;
4. Ammontare progressivo dei proventi raccolti (se *“tecnicamente possibile”*);
5. Categorie di beneficiari, Enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti.

Se la raccolta fondi è destinata alla realizzazione di progetti specifici, l'Ente dovrà inoltre specificare:

6. Obiettivo;
  7. Destinazione delle risorse qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato;
  8. Destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l'obiettivo;
  9. Tempi previsti per la realizzazione;
  10. Modalità con le quali eseguire la donazione e gli eventuali benefici fiscali di cui il donatore potrà usufruire.
- La **verità** impone all'Ets di diffondere, attraverso i mezzi di comunicazione, informazioni attendibili, poiché in caso contrario si applicano le disposizioni di Legge in tema di pubblicità ingannevole.
  - La **correttezza** infine è quel principio che esige dall'Ente un comportamento onesto ed integro nei confronti sia del donatore che del beneficiario.

Inoltre, dovrà essere garantito il rispetto della *privacy* e della protezione dei dati personali; non si potranno fornire informazioni suggestive o lesive della dignità delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi; non dovranno essere adottati comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori.

Le linee guida forniscono anche l'elenco delle varie tecniche di *fundraising* che gli Enti potranno utilizzare

- attraverso *direct mail* (ossia con comunicazione diffusa per posta, materiali promozionali, messaggi non personalizzati) e *telemarketing*;
- *face-to-face* (contatto diretto operatore e potenziale donatore) o mediante *direct response television* (spot televisivo che sollecita la donazione al pubblico);
- in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, eventi di piazza;
- mediante *merchandising* e salvadanai;
- tramite imprese *for profit* (erogazioni liberali, donazione di beni e servizi, donazione di tempo da parte dei lavoratori dell'azienda, etc);
- con attività di sostegno a distanza;
- mediante lasciti testamentari;
- attraverso numerazioni solidali utilizzate per le raccolte fondi telefoniche per benefici di pubblica utilità;
  
- tramite donazioni *online* con *form* sui siti web degli ETS, pagine di donazione su piattaforme esterne all'ETS (*crowdfunding*, *personal fundraising*), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui *social media*.

Per ognuna di esse vengono spiegate le caratteristiche e le modalità di svolgimento, ma l'elenco non è da considerarsi esaustivo poiché, nella pratica, possono realizzarsi raccolte fondi anche differenti da quelle catalogate.

Il quinto ed ultimo paragrafo delle Linee guida, infine, è dedicato agli obblighi di rendicontazione che l'ETS dovrà presentare facendo riferimento alle indicazioni contenute nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020 (adozione della modulistica di bilancio) e a specifici moduli allegati.

È innanzitutto specificato che la raccolta fondi dovrà essere rendicontata in modo differente a seconda che sia abituale o sia occasionale.

Nel caso di **raccolta fondi abituale**, la raccolta fondi dovrà essere rendicontata in modo differente a seconda della modalità di esposizione del bilancio da parte dell'Ente, ovvero secondo la forma del:

- **Rendiconto di cassa** (modello C del D.M 5 marzo 2020), utilizzabile solo dagli ETS che hanno un volume di entrate non superiori a 220.000 euro all'anno. Dovrà indicare i dati della raccolta fondi nella sezione C del Rendiconto sia dal lato delle entrate sia dal lato delle spese;
- **Rendiconto gestionale** (modello B del DM 5 marzo 2020), utilizzabile dagli Enti che hanno entrate annue superiori a 220.000 euro ma anche, per scelta, dagli enti aventi entrate annue inferiori a 220.000 euro annue. Dovrà indicare i dati della raccolta fondi sia nella sezione C del Rendiconto gestionale (sia dal lato dei proventi sia dal lato dei costi) sia al punto 24 della Relazione di Missione (Modello D del DM 5 marzo 2020).

Nel caso di **raccolta fondi occasionale**, la raccolta fondi dovrà essere rendicontata secondo lo schema indicato nelle Linee guida composto da una tabella e da una relazione illustrativa ed allegata al bilancio approvato dall'Ente (Modello C o Modello B del DM 5 marzo 2020, a seconda delle dimensioni dell'ente, così come indicato in precedenza), bilancio che dovrà essere depositato presso il Runts entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.